

Codice A1610A

D.D. 3 novembre 2015, n. 486

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. AISONE (CN) - Richiedente: Batticciotto Stefano. Costruzione di recinzione. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100. . 581 /2015A

Rif. n. 32058 / 1610 del 01/10/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : AISONE (CN)
Intervento: Costruzione di recinzione.
Proprietà : Batticciotto Stefano.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 01/10 /2015, con nota prot. 2561 del 28/09/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento in progetto prevede la costruzione di una recinzione a delimitazione del giardino di un fabbricato esistente, posto nel concentrico del paese di Aisone,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n.139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

verificato che il Comune di Aisone (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

Classificazione 11.100. . 581./ 2015A

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985, n. 42 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante", appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B042 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che il progetto è relativo alla costruzione di un cordolo di fondazione in cemento "a raso", interrato rispetto al piano di campagna attuale, e alla posa di paletti di sostegno in metallo sui quali viene ancorata una rete plastificata di colore verde,

visto che nelle aree esterne limitrofe a quella d'intervento sono presenti recinzioni analoghe a quella in progetto, e che lo stesso non prevede manufatti in cemento emergenti dal terreno,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la recinzione sia realizzata con l'altezza massima di metri 1,80 e utilizzando una rete plastificata di colore verde scuro.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100. . 581./2015A

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art.16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.


Il Funzionario Istruttore
Arch. *Marchenita Baima*


Il Dirigente del Settore
Arch. *Giovanni Paludi*



Torino, 30/10/2015

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Via Avogadro, 30
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Margherita Baima
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it



Prot. n. 18227 34.10.06/6

OGGETTO: **AISONE (CN) – via Maestra Immobile** censito al Catasto Fabbricati al F. 3 n. 819.
Applicazione del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. Lgs. 22/01/2004
n. 42 e s.m.i., Parte III, Beni Paesaggistici. D.P.R. n. 139/2010.
Intervento: costruzione di recinzione.
Richiedente: Stefano Batticcio. *Parere di competenza ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

In risposta all'istanza di autorizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa da codesto Settore regionale con prot. n. 33835/A16.10A del 15/10/2015 e recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16597 del 16/10/2015, in quanto il Comune di Aisone non risulta idoneo all'esercizio della delega,

considerato che l'immobile interessato dall'intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza del D.M. del 1/08/1985 – "Galassino",

visti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, la relazione tecnico-illustrativa e la relazione paesaggistica allegati all'istanza,

vista la relazione del Settore regionale in merito alla compatibilità dell'intervento,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un cordolo di fondazione in cemento interrato rispetto al piano di campagna, con posa di paletti di sostegno in metallo ai quali viene ancorata una rete metallica plastificata di colore verde,

valutato l'impatto delle opere come proposte in relazione alla conservazione delle caratteristiche di interesse dell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela,

accertato che l'intervento proposto appare coerente con le prescrizioni contenute negli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di attuazione del Ppr adottato, poste in salvaguardia, e con le specifiche prescrizioni d'uso contenute nella scheda B042 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte - Prima parte,

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito all'intervento come proposto, alle prescrizioni indicate da codesto Settore regionale in merito all'altezza della recinzione e alla cromia individuata, al fine di limitarne l'impatto visivo.

Si trattiene agli atti copia della documentazione qui pervenuta, restando in attesa del provvedimento autorizzativo.

L'incaricato dell'istruttoria
arch. *Valia* Osterica

IL SOPRINTENDENTE
Luca Papotti